

Comune di Tione di Trento

Provincia di Trento

Verbale della Seduta del
Consiglio Comunale

dd. 31 OTTOBRE 2017
ad ore 20,30

Il giorno **TRENTUNO** del mese di **OTTOBRE** dell'anno **DUEMILADICIASSETTE**, alle **ore 20,30** presso la Sala consiliare della Sede Municipale di Tione di Trento, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è riunito il Consiglio comunale in seduta pubblica di prima convocazione (Avviso di convocazione prot. nr. 11560 dd. 24.10.2017).

Presenti n. 16 Consiglieri, i signori:

1. GOTTARDI MATTIA Sindaco
2. ANTOLINI ROBERTO.....Presidente del Consiglio
3. ANTOLINI EUGENIO Vice Sindaco
4. FAILONI MARIOAssessore
5. ZAMBONI ROBERTO Assessore
6. GIRARDINI MIRELLA.....Assessore
7. PAROLARI ROMINA..... Assessore
8. STEFANI ROBERTO.....Consigliere
9. ARMANI ALBERTO Consigliere
10. SCALFI LUCA Consigliere
11. FERRARI MANUELA Consigliere
12. DORNA LUCAConsigliere
13. SCANDOLARI GIOVANNA Consigliere
14. ACCILI ADRIANO..... Consigliere
15. MALACARNE MICHELE..... Consigliere
16. PIRONI ANNA..... Consigliere

Assenti giustificati i signori:

1. MARCHIORI SIMONE.....Consigliere
2. ROGNONI ALESSANDRO Consigliere

Assiste il Segretario Generale dott. Diego Viviani.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Roberto Antolini , nella sua qualità di Presidente del Consiglio comunale, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dei punti iscritti all'Ordine del Giorno.

ORDINE DEL GIORNO
del 31 OTTOBRE 2017

1. Nomina scrutatori. Approvazione verbale della seduta precedente di data 28.9.17.
2. Eventuali domande di attualità.
3. Piano Giovani di Zona della Val Rendena & Busa di Tione anno 2018. Approvazione convenzione ed impegno di spesa.
4. Modifica articoli 34, 35 e 37 del Regolamento interno del Consiglio comunale.
5. Modifica all'art. 9 bis del "Regolamento comunale per la concessione di contributi ad Enti, Associazioni e soggetti privati e per la partecipazione e la promozione di iniziative e manifestazioni"
6. Esame ed approvazione dello schema di accordo di programma per la viabilità provinciale nel territorio della Comunità delle Giudicarie e dello schema di accordo di programma per lo sviluppo e la coesione territoriale nel territorio della Comunità delle Giudicarie.
7. Regolamento di Polizia mortuaria e cimiteriale. Modifica agli artt. 11 e 20.
8. Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018-2020.

Punto 1 all'O.d.G.

OGGETTO: Nomina scrutatori. Approvazione verbale della seduta precedente di data 28.9.17.

Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta.
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Adriano Accili e Alberto Armani.
Si passa all'approvazione del verbale della seduta precedente del 28 settembre 2017.
Il verbale viene approvato con n. 16 voti favorevoli su n. 16 consiglieri presenti e votanti.

Punto 2 all'O.d.G.

OGGETTO: Domande di attualità.

Il Consigliere Adriano Accili dà lettura della domanda di attualità avente ad oggetto "Logistica ed urbanistica presso il nuovo centro commerciale Lidl" relativa alle problematiche connesse ai lampioni, che paiono non corrispondenti a previsioni del PRIC e al raggio di curvatura stradale che pare non adeguato all'entrata di mezzi pesanti nella struttura LIDL.


Si richiama la domanda di attualità, di seguito riportata.

Risponde il Sindaco affermando che si tratta di una questione che era stata discussa a monte, prevista da un accordo amministrativo, se ben ricorda, in base a cui LIDL dovrà risistemare tre pali dell'illuminazione; i tre pali attuali saranno riutilizzati in altro luogo idoneo. Invece in Via Pinzolo saranno posizionati pali diversi che dovranno illuminare tutta la strada mentre per le zone interne del piazzale ci penserà LIDL. Era una cosa già prevista.

Il consigliere Accili afferma di ritenere che si vada contro le previsioni del PRIC e che il piazzale dovrebbe essere verso via Circonvallazione.

Il Sindaco risponde che i corpi illuminanti di adesso non sono più idonei visto che l'area va ad avere una diversa sistemazione. Si terrà comunque conto delle indicazioni del PRIC con riferimento all'illuminazione.

Accili risponde che si vedrà e si verificherà cosa succede.



DOMANDA

COMUNE DI TIONE DI TRENTO	
Provincia di Trento	
30 OTT. 2017	
Prot n°	11771
cat.	1 cl. - fs.

Alla Cortese attenzione del Sindaco
Avv. Mattia Gottardi
e p.c.

Al Presidente del Consiglio Comunale
Roberto Antolini

OGGETTO: *Logistica ed urbanistica presso il nuovo centro commerciale Lidl*

- Vista l'attuale fase di avanzamento dei lavori volti quasi al termine per la realizzazione del nuovo centro commerciale Lidl ;
- Sentite anche le osservazioni dei cittadini di Tione che costantemente si fermano ad osservare i lavori in corso;
- Visto il P.R.I.C.

PREMESSO CHE:

- Come gruppo di minoranza, abbiamo ritenuto opportuno effettuare un sopralluogo sul posto, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei lavori, da cui si evince, come avevamo fatto notare più volte nei pregressi Consigli comunali, una imprecisione, probabilmente dovuta ad una non corretta interpolazione delle tavole di progetto esecutivo con le tavole progettuali del P.R.I.C. approvato e depositato agli atti di questo Comune;
- Considerato che, nei pregressi Consigli comunali avevamo fatto notare ed avevamo più volte chiesto spiegazioni, sul come, un mezzo pesante, utilizzato per la fornitura delle merci, potesse far manovra sul fronte di Via Pinzolo, considerando una larghezza della strada non adeguata a tale operazione;
- Considerato che ad oggi, a lavori quasi ultimati, rileviamo che è stata ultimata la pavimentazione, con l'installazione dei nuovi corpi illuminanti a led che dovrebbero rispettare le distanze dettate dal P.R.I.C. al fine di garantire le giuste proporzioni per i coni di luce adeguati e non creare zone d'ombra sul viale sia per una questione di sicurezza ma soprattutto per una questione estetica del viale stesso;
- Viste le Norme A.A.S.H.O. che disciplinano in ambito progettuale i raggi di curvatura da rispettare per i mezzi pesanti da quelli più piccoli a quelli più grandi e considerando che il più piccolo dei mezzi dovrebbe rispettare un raggio di curvatura ideale non al di sotto degli 8 metri;
- Considerato che, via Pinzolo, esagerando, risulta avere una dimensione di circa 6 metri, quindi non idonea ad una manovra sicura e priva di ostacoli di un semplice mezzo da trasporto per la fornitura di un supermercato.
- Inoltre, si prende atto che un corpo illuminante è stato installato a ridosso dell'entrata per il carico e lo scarico merci creando un ostacolo non indifferente e quindi impedendo totalmente lo spazio di manovra di un mezzo pesante come previsto dalla normativa citata precedentemente.



SI CHIEDE

- Se questa problematica è stata notata è come si intende intervenire senza alterare il calcolo del P.R.I.C e quindi l'Urbanistica del viale.

Grazie, Cordiali saluti

Tione, 28-10-2017

Per conto del Gruppo di Minoranza
Cons. Adriano Accili

Punto 3 all'O.d.G.

Deliberazione n. 35/2017dd. 31.10.2017

OGGETTO: Piano Giovani di Zona della Val Rendena & Busa di Tione anno 2018.
Approvazione convenzione ed impegno di spesa.

NC

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che i Comuni della Val Rendena e della Busa di Tione hanno dato vita negli anni passati al Piano Giovani di zona della Val Rendena e Busa di Tione quale mezzo per attuare un complesso integrato di interventi a favore del mondo giovanile in una zona omogenea per cultura, tradizione, struttura geografica, insediativa e produttiva.

Considerato che è intenzione dei Comuni di Carisolo, Pinzolo, Giustino, Massimeno, Caderzone Terme, Strembo, Bocenago, Spiazzo, Pelugo, Porte di Rendena, Tione di Trento e Borgo Lares mantenere attiva l'esperienza già avviata di politiche giovanili.

Rilevato che il Comune di Tione di Trento partecipa dall'anno 2011 al Piano Giovani di zona della Val Rendena e Busa di Tione.

Considerato che con verbale n. 2 del 2 febbraio 2017 i delegati dei Comuni aderenti hanno individuato quale Comune capofila dell'iniziativa il Comune di Tione di Trento per gli anni 2017, 2018 e 2019 e quale referente politico - istituzionale l'Assessore alle politiche giovanili del Comune di Tione di Trento Romina Parolari.

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1161 dd. 14.06.2013 e visti i criteri e le modalità di attuazione dei Piani Giovani di zona approvati con la deliberazione stessa.

Visto lo schema di convenzione per l'anno 2018 che si ritiene di approvare e che viene allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Richiamato in particolare l'art. 8 del suddetto schema, il quale prevede che ciascun Comune convenzionato contribuisca finanziariamente al Piano con una quota annuale concordata e stabilita nella misura di € 3,00 per ciascun residente al 31 dicembre 2016.

Rilevato che il numero della popolazione residente a Tione di Trento alla data del 31 dicembre 2016 è pari a 3.631 unità e che pertanto la spesa da impegnare per l'anno 2018 risulta essere di € 10.893,00.

Dato atto che la spesa di € 10.893,00 viene impegnata al cap. 2115 codice bilancio 06.02.1 (1100405) del Bilancio di previsione 2018.

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 79 comma 4 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, al fine di consentire in tempi rapidi la sottoscrizione della convenzione ed un rapido avvio delle attività del Piano Giovani Val Rendena e Busa di Tione 2018.

Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi, ai sensi dell'art. 81 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa dal Responsabile della struttura interessata ed in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile del Servizio di Ragioneria.

Visto il D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

Visto il D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L, così come modificato dal D.P.Reg. 01.02.2005 n. 4/L.

Visto lo Statuto comunale.

Con n. 12 voti favorevoli, n. zero voti contrari e n. 4 astenuti (Accili, Malacarne, Pironi e Scandolari), espressi in forma palese dai n. 16 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. **di approvare** la convenzione da stipulare tra i Comuni di Carisolo, Pinzolo, Giustino, Massimeno, Caderzone Terme, Strembo, Bocenago, Spiazzo, Pelugo, Porte di Rendena, Tione di Trento e Borgo Lares per la realizzazione del Piano Giovani di Zona della Val Rendena e della Busa di Tione per l'anno 2018, convenzione che viene allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.
2. **di autorizzare** il Sindaco alla sottoscrizione della stessa.
3. **di impegnare** la spesa derivante dal presente provvedimento, di complessivi € 10.893,00, pari ad € 3,00 per ogni residente nel Comune di Tione di Trento al 31.12.2016, al cap. 2115 codice bilancio 06.02.1. (1100405) del Bilancio di previsione 2018, dove esiste apposito stanziamento.
4. **di dichiarare** la presente deliberazione, per le motivazioni in premessa esposte, con n. 12 voti favorevoli, n. zero voti contrari e n. 4 astenuti (Accili, Malacarne, Pironi e Scandolari), espressi in forma palese dai n. 16 Consiglieri presenti e votanti, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79 comma 4 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.
5. **di dare evidenza** che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

- opposizione alla Giunta Comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del TULROC, approvato con D.P.G.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
- ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro sessanta giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 1199/71 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi" da parte di chi abbia interesse.

Reg. n. ___ Atti Privati

COMUNE DI TIONE DI TRENTO

PROVINCIA DI TRENTO

IL SEGRETARIO GENERALE
Dot. Diego Viviani

CONVENZIONE PER IL PIANO GIOVANI DI ZONA VAL RENDENA E BUSA DI TIONE

ANNO 2018

L'anno 2018 addì _____ del mese di _____ tra i Comuni di:

- CARISOLO, in persona del Sindaco pro-tempore rag. Arturo Povinelli, domiciliato per

la sua carica presso il municipio in Via Campiglio, n. 9 a Carisolo, il quale interviene

nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. ___ del _____, esecutiva;

- PINZOLO, in persona del Sindaco pro-tempore ing. Michele Cereghini, domiciliato

per la sua carica presso il municipio in Via della Pace, n. 8 a Pinzolo, il quale

interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. ___ del

_____, esecutiva;

- GIUSTINO, in persona del Sindaco pro-tempore avv. Joseph Masè, domiciliato per la

sua carica presso il municipio in Via Presanella, n. 26 a Giustino, il quale interviene

nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. ___ del _____,

esecutiva;

- MASSIMENO, in persona del Sindaco pro-tempore Enrico Beltrami, domiciliato per la

sua carica presso il municipio in Via della Chiesa n. 3 a Massimeno, il quale interviene

nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. ___ del _____, esecutiva;

- BOCENAGO, in persona del Sindaco pro-tempore ing. Walter Ferrazza, domiciliato

per la sua carica presso il municipio in Via Ferrazza, n. 54 a Bocenago, il quale

interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. ___ del

_____, esecutiva;

- CADERZONE TERME, in persona del Sindaco pro-tempore Marcello Mosca,

domiciliato per la sua carica presso il municipio in Via Regina Elena, n. 45 a

Caderzone Terme, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione

consiliare n. ____ del _____, esecutiva;

- STREMBO, in persona del Sindaco pro-tempore Guido Botteri, domiciliato per la sua

carica presso il municipio in Via G. Garibaldi, n. 5 a Strembo, il quale interviene nel

presente atto in forza della deliberazione consiliare n. __ del _____, esecutiva;

- SPIAZZO, in persona del Sindaco pro-tempore dott. Michele Ongari, domiciliato per

la sua carica presso il municipio in Via S. Vigilio, n. 2 a Spiazzo, il quale interviene nel

presente atto in forza della deliberazione consiliare n. __ del _____, esecutiva;

- PELUGO, in persona del Sindaco pro-tempore Mauro Chiodega, domiciliato per la

sua carica presso il municipio in Via del Municipio, n. 2 a Pelugo, i il quale interviene

nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. __ del _____,

esecutiva;

- PORTE DI RENDENA, in persona del Sindaco pro -tempore geom. Enrico Pellegrini,

domiciliato per la sua carica presso il municipio in Via di Verdesina n. 9 a Porte di

Rendena, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n.

__ del _____, esecutiva;

- TIONE DI TRENTO, in persona del Sindaco pro-tempore MATTIA GOTTARDI,

domiciliato per la sua carica presso il municipio in Piazza C. Battisti, n. 1 a Tione di

Trento, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n.

____ - del _____, esecutiva;

- BORGO LARES, in persona del Sindaco pro -tempore Giorgio Marchetti, domiciliato

per la sua carica presso il municipio in Via 21 Aprile n.6 a Borgo Lares, il quale

interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. __ del

_____, esecutiva;

PREMESSO CHE

l'art. 13 della L.P. 23.7.2004 n. 7 "Disposizioni in materia di istruzione, cultura e pari opportunità" ha istituito il fondo provinciale per le politiche giovanili al fine di promuovere azioni positive a favore dell'infanzia, dell'adolescenza, dei giovani e delle loro famiglie, per l'esercizio dei diritti civili fondamentali, per prevenire i fenomeni di disagio sociale e per favorire lo sviluppo delle potenzialità personali nonché del benessere e della qualità della vita dei giovani;

- con deliberazione n. 1161 del 14.06.2013, la Giunta provinciale ha approvato i criteri e le modalità di attuazione dei Piani di zona e d'ambito, che definiscono le modalità per la presentazione dei Piani e le modalità operative per la loro realizzazione. I criteri concretizzano gli obiettivi generali dei Piani giovani definiti dall'Atto di indirizzo e coordinamento delle politiche giovanili ai sensi dell'articolo 3 della L.P. 14.02.2007 n. 5, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1520 del 18 luglio 2011, previo parere favorevole della competente Commissione del Consiglio della Provincia autonoma di Trento;

- nel recepire gli indirizzi provinciali nell'ambito delle politiche giovanili, i Comuni di Carisolo, Pinzolo, Giustino, Massimeno, Bocenago, Caderzone Terme, Strembo, Spiazzo, Pelugo, Porte di Rendena, Tione Di Trento e Borgo Lares hanno avviato negli scorsi anni, un proprio percorso comune, finalizzato ad attivare azioni positive a favore del mondo giovanile nella sua accezione più ampia e alla sensibilizzazione della comunità verso un atteggiamento positivo e propositivo nei confronti di questa categoria di cittadini.

I rappresentanti dei Comuni aderenti al Piano Giovani hanno individuato nel Comune

di **Tione di Trento** il ruolo di **ente capofila**. Lo stesso ha definito quale **referente**

politico-istituzionale l'Assessore delegato alle politiche giovanili del Comune di

Tione di Trento **dott.ssa Romina Parolari**.

Il Comune di Tione di Trento gestirà il **Piano operativo Giovani anno 2018**.

Considerato che il provvedimento di approvazione del Piano determina anche il

contributo annuo da erogare al Comune capofila per il finanziamento delle diverse

azioni previste dal Piano, è intenzione dei Comuni sottoscrittori della presente

convenzione definire i reciproci rapporti in modo da poter assicurare al meglio, per

quanto di competenza, il raggiungimento degli obiettivi del Piano Giovani di zona.

Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 OGGETTO

I Comuni di Carisolo, Pinzolo, Giustino, Massimeno, Bocenago, Caderzone Terme,

Strembo, Spiazzo, Pelugo, Porte di Rendena, Tione Di Trento e Borgo Lares di seguito

chiamati "Comuni aderenti", in attuazione dell'art. 13 della L.P. 23.07.2004 n. 7 e

delle successive deliberazioni provinciali di approvazione delle Linee guida per i Piani

di zona e d'ambito, intendono realizzare un Piano di zona a favore dei giovani del

proprio territorio in età compresa tra gli 11 ed i 29 anni.

Il Piano, dal titolo "POG 2018", è costituito dall'unione delle azioni a favore dei

giovani approvate dal Tavolo di lavoro relativo al Piano.

La premessa narrativa e gli atti ivi indicati sono parte integrante della presente

convenzione, anche se non materialmente allegati, e sono destinati alla

interpretazione di essa.

ART. 2 COMUNE CAPOFILA

I Comuni aderenti individuano nel **Comune di Tione di Trento il Comune capofila** del Piano di zona 2018.

ART. 3 OBIETTIVI

Gli obiettivi del Piano per l'anno 2018 sono in generale i seguenti:

- l'incontro e il confronto fra i giovani per stimolare la cittadinanza attiva e l'assunzione di responsabilità;
- il sostegno del protagonismo giovanile;
- la promozione di iniziative volte allo scoprire se stessi, i propri limiti e le proprie potenzialità.
- Il sostegno di azioni volte a intercettare i bisogni di porzioni di popolazione giovanile che non si riconoscono attualmente in gruppi formalmente istituiti;
- Il legame al proprio territorio e la valorizzazione dei giovani al suo interno.

ART. 4 ATTIVITÀ DEL PIANO DI ZONA

Le attività progettuali inserite nel Piano di zona fanno riferimento all'anno 2018. Le attività devono essere ultimate entro l'anno 2018.

ART. 5 REFERENTE POLITICO-ISTITUZIONALE

I Comuni aderenti individuano il proprio **referente politico-istituzionale** dell'iniziativa, nella persona della **dott.ssa Romina Parolari**, Assessore delegato alle politiche giovani del Comune di Tione di Trento.

ART. 6 TAVOLO DI LAVORO

Il tavolo del confronto e della proposta (Tavolo di lavoro) è composto dai Sindaci dei Comuni aderenti o loro delegati, secondo quanto disposto dal Regolamento interno del Tavolo del Piano Giovani.

ART. 7 REFERENTE TECNICO-ORGANIZZATIVO

Il referente tecnico-organizzativo è individuato dal tavolo di lavoro, previa selezione ai sensi del Regolamento interno del Tavolo del Piano Giovani. Il referente tecnico-organizzativo è formalmente incaricato dal Comune capofila.

I compiti del referente tecnico-organizzativo sono quelli di assicurare l'operatività del Tavolo di lavoro e il dinamismo del piano di zona. Egli in particolare:

- a) collabora strettamente con il referente politico-istituzionale;
- b) predispone le azioni necessarie alle convocazioni del Tavolo del confronto e della proposta, curando anche gli aspetti di segreteria;
- c) redige i verbali relativi alle riunioni del Tavolo del confronto e della proposta;
- d) mantiene e garantisce i rapporti con i componenti del Tavolo del confronto e della proposta;
- e) predispone e propone all'approvazione del Tavolo del confronto e della proposta, su indicazione e in stretta collaborazione con il Referente politico-istituzionale, il Piano operativo giovani annuale;
- f) garantisce un efficace ed efficiente rapporto con la Provincia Autonoma di Trento;
- g) diviene puntuale riferimento tecnico per i referenti dei singoli progetti presentati o da presentare al Piano;
- h) cura le questioni organizzative, la raccolta e l'istruttoria delle azioni proposte dai giovani o ad essi rivolte, che concorreranno a formare il piano;
- i) raccoglie i preventivi necessari per la formalizzazione di incarichi;
- j) si preoccupa di controllare l'andamento e la rendicontazione dei progetti del piano e di interfacciarsi tra amministrazione capofila e il soggetto responsabile;
- k) comunica alla ragioneria del Comune capofila tutti gli aspetti contabili che

necessitano dell'opera di detto ufficio;

l) raccoglie le rendicontazioni finali dei progetti, preparate dai singoli responsabili.

ART. 8 RAPPORTI FINANZIARI

I Comuni aderenti si impegnano a garantire al Tavolo un *budget* di € 3,00 (euro tre/00) per abitante, secondo il numero di abitanti risultante al 31 dicembre 2016.

I Comuni si impegnano comunque a garantire un importo pari almeno al 20% del disavanzo complessivo del Piano denominato "POG 2017", come espressamente richiesto dalle linee guida della Provincia Autonoma di Trento, anche nell'eventualità di un contributo concesso dalla Comunità di valle.

Compete al Comune di Tione di Trento, in qualità di ente capofila, a mezzo del referente tecnico-organizzativo, prevedere, in sede di predisposizione del bilancio di previsione, la spesa per il finanziamento dei piani sulla base dei dati comunicati dal tavolo di lavoro, l'accertamento dei finanziamenti provinciali per il sostegno del piano di zona, a valere sul fondo provinciale per le politiche giovanili, di cui all'art. 13 della L.P. 23 luglio 2004 n. 7, nonché effettuare, con cadenza annuale, la rendicontazione delle spese sostenute, il riparto e il conguaglio delle stesse informandone gli altri Comuni.

I Comuni aderenti al Tavolo si impegnano a versare entro 60 giorni dalla richiesta dell'ente capofila nei limiti della rispettiva quota di partecipazione, il finanziamento spettante al Tavolo medesimo [€ 3,00 (tre/00) per abitante].

L'erogazione dei finanziamenti alle associazioni o enti attuatori, avverrà, da parte del Comune capofila, una volta accertata l'entità dell'incentivo provinciale.

I finanziamenti saranno erogati per il 50% in fase di avvio dell'iniziativa e comunque subordinatamente alla concessione del primo anticipo del contributo provinciale, per il

35% al termine dell'iniziativa e per il saldo finale del 15% all'approvazione del Piano

Operativo consuntivo dell'anno. La concessione del saldo avviene dietro

presentazione da parte dei soggetti beneficiari della seguente documentazione:

- relazione dell'attività con allegato il rendiconto finanziario;
- documenti giustificativi di spesa (note fiscali, fatture, contabilità e simili) attestanti l'effettivo sostenimento delle spese relative al progetto nell'anno di approvazione del piano di zona, con l'indicazione degli eventuali interventi contributivi da parte di alti enti, con i rispettivi giustificativi di pagamento;
- dichiarazione di utilizzo del contributo, anche per la verifica dell'insussistenza di duplicazione dello stesso.

La documentazione di cui sopra dovrà essere resa sui modelli predisposti allo scopo da parte del Comune capofila.

ART. 9 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DEL PIANO GIOVANI DI ZONA

Ai fini della predisposizione dei movimenti contabili a bilancio di previsione di ogni Comune aderente, il Tavolo di lavoro presenta al Comune Capofila, entro novembre/dicembre di ogni anno, la proposta del Piano operativo giovani per l'anno successivo, salvo diversi accordi.

ART. 10 DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha durata annuale, dal 01/01/2018 al 31/12/2018 salvo recesso unilaterale del singolo Comune, da comunicare tramite lettera scritta.

In seguito al recesso non viene applicato nessun tipo di penale al Comune. Il Comune dovrà comunque versare la quota di sua competenza.

ART. 11 SANZIONI PER INADEMPIMENTO

Il Comune capofila, qualora riscontri che i Comuni aderenti non adempiono nei tempi

stabiliti agli obblighi finanziari, contesta l'inadempienza a mezzo lettera raccomandata

con ricevuta di ritorno, diffidando ad adempiere entro un termine preciso.

Qualora l'inadempimento determini la perdita di contributi e di risorse o l'impossibilità

di realizzare una determinata iniziativa, resteranno a carico del soggetto

inadempiente le spese sostenute dalle altre parti per studi, piani e progetti

predisposti, nel limite del danno effettivamente patito.

ART 12 CONTROVERSIE

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni deve essere

ricercata prioritariamente in via bonaria nell'ambito del Tavolo di lavoro del Piano di

zona.

Qualora la risoluzione in tal senso non sia possibile, si provvederà a riunire presso

l'ente capofila - salvo la possibilità di ricorrere al giudice amministrativo - di comune

accordo o su richiesta scritta di uno dei Sindaci, le giunte comunali in seduta comune,

alle quali competerà risolvere i contrasti sorti, predisponendo una relazione congiunta

inerente la soluzione concordata da comunicare ai rispettivi consigli comunali.

La presente convenzione è sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma

2bis della legge 241/1990 e ss.mm. ed ii.

Firmato digitalmente da:

Il Sindaco di Carisolo

Il Sindaco di Massimeno

rag. Arturo Povinelli

Enrico Beltrami

Il Sindaco di Pinzolo

Il Sindaco di Bocenago

ing. Michele Cereghini

ing. Walter Ferrazza

Il Sindaco di Giustino

Il Sindaco di Caderzone Terme

avv. Joseph Masè

Marcello Mosca

Il Sindaco di Strembo

Guido Botteri

Il Sindaco di Spiazzo

dott. Michele Ongari

Il Sindaco di Pelugo

Mauro Chiodega

Il Sindaco di Porte di Rendena

geom. Enrico Pellegrini


Il Sindaco di Tione di Trento

avv. Mattia Gottardi

Il Sindaco di Borgo Lares

Giorgio Marchetti

Data _____



Punto 3 all'O.d.G.
INTERVENTI

Relaziona l'Assessore Romina Parolari spiegando che si è voluto partire con un buon anticipo rispetto al passato nell'approvazione della convenzione per poter avviare l'attività dall'inizio dell'anno 2018.

Dei vari Comuni aderenti al Piano nel 2017 finora solo Tre ville ha comunicato di non aderire per il 2018. Quindi dovrebbero essere complessivamente 12 Comuni aderenti al Piano, compreso Tione.

L'importo da impegnare per ogni abitante è rimasto fissato in € 3,00. Dei Comuni aderenti alcuni hanno già approvato la convenzione, altri hanno comunicato che provvederanno, anche se oltre il 31 ottobre 2017.

La consigliera Anna Pironi afferma di avere esaminato la rendicontazione del 2016, per rendersi conto di quanto è stato fatto.

Dei vari progetti presentati (7) ne sono partiti 5. Il "Try" ha coinvolto 50 giovani, che però sono i giovani coinvolti in generale. Ha visto quanti giovani hanno partecipato ai vari progetti, il progetto che ha visto più partecipanti è stato "Extreme operation" che ne ha avuti 20. Chiede di cosa si trattava.

L'Assessore Parolari risponde che si trattava di sport tipo canyoning ecc.

Anna Pironi chiede se per la prossima volta si può avere una rendicontazione generale sull'iniziativa, una relazione conclusiva (per l'anno 2017).

Osserva infine che su 12 Comuni ci sono stati solo 50 partecipanti.

L'Assessore Parolari risponde che nel 2017 è andata un po' meglio, si vedrà se si riesce a migliorare ulteriormente circa la partecipazione.

Punto 4 all'O.d.G.

Deliberazione n. 36/2017 dd. 31.10.2017

OGGETTO: Modifica articoli 34, 35 e 37 del Regolamento interno del Consiglio comunale.

DV

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il Regolamento interno del Consiglio comunale di Tione di Trento approvato con deliberazione consiliare n. 88 dd. 22.12.1997, esecutiva, composto di 87 articoli nonché le successive integrazioni e modifiche di cui alle deliberazioni consiliari n. 17 dd. 13.04.200, n. 13 dd. 05.03.2001 e n. 54 dd. 14.09.2001 relative all'introduzione degli articoli 86 bis e 63 bis , di un ulteriore comma all'art. 63 e di una modifica all'ultimo comma dell'art. 60.

Considerate le previsioni normative di cui alla L.R. 5.2.2013 n. 1, che ha introdotto l'art. 12-bis del TULROC relativa alla convocazione degli organi collegiali mediante procedure informatiche ed all'informatizzazione del deposito degli atti per le sedute degli organi stessi ed alla L.R. n. 5 del 15.6.2017 relativa alla possibilità di verbalizzazione delle sedute consiliari tramite modalità informatiche, in particolare mediante registrazione audio o audio-video delle sedute stesse.

Ritenuto per il momento di dar corso alle previsioni relative alle modalità informative di convocazione del Consiglio comunale nonché a quelle relative alla nuova possibili modalità di deposito atti per le sedute.

Considerato che a tal fine si rende necessario modificare gli articoli 34, 35 e 37 del Regolamento interno del Consiglio comunale e visto il nuovo testo degli articoli predetti, come da allegato, testo che si ritiene di approvare, così da rendere maggiormente celeri e meno dispendiosi gli atti relativi.

Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi, ai sensi dell'art. 81 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa dal Responsabile della struttura interessata ed in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile del Servizio di Ragioneria.

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Con n. 16 voti favorevoli, n. zero voti contrari e n. zero astenuti, espressi in forma palese dai n. 16 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. **di approvare** il nuovo testo ed il nuovo oggetto degli articoli 34 "Avviso di convocazione – Modalità - Invio", 35 "Avviso di convocazione – Termini - Invio" e 37 "Deposito degli atti" del Regolamento interno del consiglio comunale, come da allegati che si approvano richiamandoli quale parte integrante della presente.
2. **di dare atto** che la predetta nuova formulazione degli articoli 34, 35 e 37 vanno a sostituire le precedenti dalla data di esecutività della presente deliberazione.
3. **di incaricare** il Presidente del Consiglio comunale e gli uffici di dare esecuzione alla presente.
4. **di dare atto** che la presente deliberazione, ai sensi della normativa vigente, diviene esecutiva a pubblicazione avvenuta.
5. **di dare evidenza** che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - opposizione alla Giunta Comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del TULROC, approvato con D.P.G.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro sessanta giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 1199/71 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi" da parte di chi abbia interesse.

Art. 34 Avviso di convocazione – Modalità – Invio

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Diego Viviani

La convocazione del Consiglio comunale è effettuata di norma con l'utilizzo di strumenti informatici ed in particolare mediante posta elettronica. Ogni consigliere, a tal fine, è tenuto a comunicare agli uffici comunali, oltre al proprio domicilio nel territorio comunale di cui all'art. 10, il proprio indirizzo di posta elettronica.

Ove il consigliere non disponga di un indirizzo di posta elettronica l'avviso di convocazione è inviato al suo domicilio/domicilio eletto nel territorio comunale tramite consegna a mano da parte di addetto comunale.

Quest'ultimo rimette alla segreteria comunale la dichiarazione di avvenuta consegna, anche in forma di elenco, con indicazione di data, ora e persona a cui è stata effettuata la consegna. Ove non sia possibile effettuare materialmente la consegna per assenza del destinatario o del domiciliatario o di ogni familiare l'obbligo si ritiene comunque assolto e l'addetto attesta quanto sopra e lascia avviso del tentativo di consegna. L'obbligo si ritiene osservato anche se il domiciliatario designato non provveda al tempestivo recapito dell'avviso al consigliere.

La documentazione relativa all'invio dell'avviso di convocazione mediante posta elettronica o mediante consegna materiale è conservata a corredo degli atti dell'adunanza consiliare.

Art. 35 Avviso di convocazione –Termini – Invio

L'avviso di convocazione deve essere inviato ai Consiglieri almeno cinque giorni feriali (comprensivi del sabato) interi e liberi prima e con l'esclusione di quello stabilito per la riunione.


Per le adunanze convocate d'urgenza l'avviso deve essere inviato almeno 24 ore prima di quella stabilita per la riunione.

Nel caso che, dopo l'invio degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno dell'adunanza argomenti urgenti e sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti secondo le modalità di cui all'articolo precedente.

I motivi dell'urgenza delle convocazioni e dei punti aggiunti all'ordine del giorno di cui ai commi precedenti possono essere sindacati dal Consiglio comunale il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che la loro trattazione si rinviata ad altra seduta.

L'eventuale ritardato invio dell'avviso di convocazione è sanato quando il Consigliere interessato partecipa all'adunanza del Consiglio al quale era stato invitato.

Art. 37 – Deposito degli atti



Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria comunale od in altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione, dal momento dell'invio della convocazione stessa (ordinaria, urgente o per punti aggiunti con urgenza all'ordine del giorno) fino al momento dell'adunanza.

L'orario di consultazione corrisponde, di norma, con quello degli uffici comunali, salvo diversa determinazione presa dal Presidente del Consiglio, sentiti i Capi gruppo ed il Segretario Comunale.

Il testo delle proposte di deliberazione è, ove possibile, depositata entro i termini di cui ai precedenti commi. I Consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositati e nei relativi allegati.

E' di norma possibile rendere disponibili o accessibili atti relativi ai punti all'ordine del giorno su supporto informatico o mediante accesso ad apposita sezione del sito del Comune. A ciò si dà corso, nel primo caso, mediante invio di allegato informatico all'avviso di convocazione e nel secondo caso mediante specifiche informazioni a consiglieri comunali.

Punto 4

INTERVENTI

Relaziona il Presidente. Si tratta di dare applicazione alle previsioni dell'art. 12 bis del TULROC. Si effettuerà la convocazione via mail con la possibilità di depositare gli atti mediante invio informatico o accesso a sito del Comune.

Anna Pironi fa notare che per il sito si possono fare miglioramenti. Ad esempio per quanto riguarda i verbali del Consiglio comunale si è rimasti con la pubblicazione a quello di inizio 2015. Sulle foto c'è ancora la foto del parco vecchio.

Punto 5 all'O.d.G.

Deliberazione n. 37/2017 dd. 31.10.2017

OGGETTO: Modifica all'art. 9 bis del "Regolamento comunale per la concessione di contributi ad Enti, Associazioni e soggetti privati e per la partecipazione e la promozione di iniziative e manifestazioni".

NC

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il "Regolamento comunale per la concessione di contributi ad Enti, Associazioni e soggetti privati e per la partecipazione e la promozione di iniziative e manifestazioni" approvato con deliberazione consiliare n. 4/2007 dd. 28.02.2007 e successivamente modificato con deliberazione consiliare n. 28/2011 dd. 16.06.2011.

Visto il testo attuale dell'art. 9 bis del "Regolamento comunale per la concessione di contributi ad Enti, Associazioni e soggetti privati e per la partecipazione e la promozione di iniziative e manifestazioni", di seguito riportato:

Art. 9 bis

Concessione di legna da ardere a cittadini in stato di bisogno

La Giunta comunale può assegnare con motivata decisione un quantitativo di legna da ardere già tagliata a stele o ceppi adeguati ad essere utilizzati, a censiti residenti nel Comune di Tione di Trento, in stato di bisogno economico-sociale accertato, ove ricorra una delle due seguenti condizioni:

- 1. invalidi (diversamente abili e portatori di handicap) con invalidità superiore al 50% risultante da apposita documentazione rilasciata dall'organo competente unitamente ad un reddito annuo lordo inferiore ad € 10.000,00 per nucleo familiare, risultante da dichiarazione dei redditi o, qualora il soggetto non fosse tenuto alla presentazione della stessa, da cud;*
- 2. persone che abbiano compiuto i 70 anni di età alla data del 1 gennaio e che abbiano un reddito annuo lordo inferiore ad € 10.000,00 per nucleo familiare, risultante da dichiarazione dei redditi o, qualora il soggetto non fosse tenuto alla presentazione della stessa, da cud;*

Nel caso in cui le richieste eccedano il quantitativo di legna disponibile, si stabiliscono i seguenti criteri di assegnazione: il quantitativo di legna sarà diviso in due parti uguali; con una parte saranno soddisfatte le domande presentate dagli invalidi partendo da coloro che hanno una percentuale di invalidità più alta e proseguendo in ordine decrescente. Con la seconda parte saranno soddisfatte le domande dei richiedenti ultrasettantenni, partendo dai più anziani di età e proseguendo in ordine decrescente. Ove una delle due parti risulti esaurita e per l'altra si abbiano eccedenze

si potrà utilizzare la parte con eccedenze per i richiedenti della diversa categoria. Potrà essere presentata una sola richiesta all'anno per nucleo familiare.

Le domande andranno presentate dall'1 aprile al 31 maggio di ogni anno su apposito modulo predisposto dagli uffici comunali. Scaduto il termine la Giunta comunale provvederà all'assegnazione della legna con delibera.

Solo relativamente all'anno 2011 il periodo di presentazione delle domande è fissato dall'1 luglio al 31 agosto 2011.

Ritenuto necessario apportare all'art. 9 bis le seguenti modifiche:

- al primo comma – punti 1. e 2. relativamente al reddito annuo lordo fissato quale tetto massimo per la concessione del beneficio della legna da ardere, reddito che viene aumentato da € 10.000,00 a € 12.000,00 in quanto tale quota è stata fissata nell'anno 2011 e non ancora aggiornata;
- eliminazione ultimo comma relativo a norma transitoria riferita al primo anno di applicazione del beneficio (2011) in quanto non più necessario;
- aggiunta di un nuovo comma finale che così recita: "La Giunta comunale può stabilire di concedere il beneficio previsto dal presente articolo qualora la domanda giunga oltre il termine previsto, motivandone la concessione, nel caso i richiedenti abbiano i requisiti previsti dal primo comma punti 1. e 2.

Esaminato il "Regolamento comunale per la concessione di contributi ad Enti, Associazioni e soggetti privati e per la partecipazione e la promozione di iniziative e manifestazioni" nel testo vigente e nel testo con le modifiche proposte.

Visto lo Statuto comunale

Visto il T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa dal Responsabile della struttura interessata e in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile dell'Ufficio Ragioneria, ai sensi dell'art. 81, c. 1, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005;

Con n. 16 voti favorevoli, n. zero voti contrari, n. zero astenuti, espressi per alzata di mano dai n. 16 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. **di modificare** per le motivazioni espresse in premessa l'art. 9 bis del "Regolamento comunale per la concessione di contributi ad Enti, Associazioni e soggetti privati e per la partecipazione e la promozione di iniziative e manifestazioni", dando atto che il nuovo testo dell'articolo predetto risulta essere il seguente:

Art. 9 bis

Concessione di legna da ardere a cittadini in stato di bisogno

La Giunta comunale può assegnare con motivata decisione un quantitativo di legna da ardere già tagliata a stele o ceppi adeguati ad essere utilizzati, a censiti residenti nel Comune di Tione di Trento, in stato di bisogno economico-sociale accertato, ove ricorra una delle due seguenti condizioni:

- 1. invalidi (diversamente abili e portatori di handicap) con invalidità superiore al 50% risultante da apposita documentazione rilasciata dall'organo competente unitamente ad un reddito annuo lordo inferiore ad € 12.000,00 per nucleo familiare, risultante da dichiarazione dei redditi o, qualora il soggetto non fosse tenuto alla presentazione della stessa, da cud;*
- 2. persone che abbiano compiuto i 70 anni di età alla data del 1 gennaio e che abbiano un reddito annuo lordo inferiore ad € 12.000,00 per nucleo familiare, risultante da dichiarazione dei redditi o, qualora il soggetto non fosse tenuto alla presentazione della stessa, da cud;*

Nel caso in cui le richieste eccedano il quantitativo di legna disponibile, si stabiliscono i seguenti criteri di assegnazione: il quantitativo di legna sarà diviso in due parti uguali; con una parte saranno soddisfatte le domande presentate dagli invalidi partendo da coloro che hanno una percentuale di invalidità più alta e proseguendo in ordine decrescente. Con la seconda parte saranno soddisfatte le domande dei richiedenti ultrasessantenni, partendo dai più anziani di età e proseguendo in ordine decrescente. Ove una delle due parti risulti esaurita e per l'altra si abbiano eccedenze si potrà utilizzare la parte con eccedenze per i richiedenti della diversa categoria. Potrà essere presentata una sola richiesta all'anno per nucleo familiare.

Le domande andranno presentate dall'1 aprile al 31 maggio di ogni anno su apposito modulo predisposto dagli uffici comunali. Scaduto il termine la Giunta comunale provvederà all'assegnazione della legna con delibera.

La Giunta comunale può stabilire di concedere il beneficio previsto dal presente articolo qualora la domanda giunga oltre il termine previsto, motivandone la concessione, nel caso i richiedenti abbiano i requisiti previsti dal primo comma punti 1. e 2.

- 2. di incaricare** gli uffici comunali, secondo le rispettive competenze, degli atti esecutivi della presente e di quanto altro necessario al buon esito della pratica.
- 3. di dare atto** che la presente deliberazione, ai sensi della normativa vigente diviene esecutiva a pubblicazione avvenuta.
- 4. di dare evidenza** che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - opposizione alla Giunta Comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del TULROC, approvato con D.P.G.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

- ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro sessanta giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 1199/71 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi" da parte di chi abbia interesse.

Punto 5

INTERVENTI

Relaziona il Sindaco.

Si tratta di adeguare gli importi del reddito massimo lordo per avere diritto alla legna da ardere gratuita , portandoli da € 10.000,00 ad € 12.000,00.

Inoltre si vuole prevedere la possibilità per la Giunta di accettare domande anche dopo il termine stabilito dal Regolamento (31 maggio) se ci sono i requisiti previsti dal Regolamento (invalidità, anzianità, reddito).

Adriano Accili esprime una nota di merito alla maggioranza che ha voluto fare questo piccolo gesto di miglioramento delle condizioni per accedere ad un beneficio in caso di bisogno.

Punto 6 all'O.d.G.

Deliberazione n. 38/2017 dd. 31.10.2017

OGGETTO: Esame ed approvazione dello schema di accordo di programma per la viabilità provinciale nel territorio della Comunità delle Giudicarie e dello schema di accordo di programma per lo sviluppo e la coesione territoriale nel territorio della Comunità delle Giudicarie.

DV

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'articolo 9, comma 2 quinquies della L.P. 3/2006 e ss. mm. istitutivo del Fondo strategico territoriale e che recita: *“La Provincia, le comunità e i comuni sottoscrivono accordi di programma per orientare l'esercizio coordinato delle rispettive funzioni alla realizzazione di interventi di sviluppo locale e di coesione territoriale, comprese opere che interessano due o più comuni, realizzate anche dalla Provincia su iniziativa dei comuni interessati. (...) Per queste finalità è costituito un fondo presso la comunità, alimentato da risorse provinciali in materia di finanza locale e da risorse comunali. I criteri di riparto e le modalità di utilizzo delle risorse provinciali sono disciplinati da apposita delibera della Giunta provinciale d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali (...)”*;

Vista la deliberazione di Giunta provinciale del 22 luglio 2016, n. 1234 relativa alle risorse individuate ed impegnate per ciascuna Comunità e alle modalità di utilizzo del Fondo strategico territoriale, fondo destinato a finanziare progetti di sviluppo locale e coesione territoriale. In particolare individua, quale strumento cardine per l'implementazione della quota del Fondo strategico territoriale, l'accordo di programma di cui all'articolo 65 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige. L'accordo di programma è chiamato in particolare “a delineare la strategia di intervento di sviluppo locale e deve essere basato sulla valutazione dei fabbisogni e delle potenzialità di intervento, individuati tenendo conto delle specificità dei territori, nonché delle evidenze oggettive di problemi e opportunità”;

Vista la deliberazione n. 2310 del 16 dicembre 2016, con la quale la Giunta provinciale ha concesso a ciascuna Comunità e al Comune di Trento, per il Territorio Val d'Adige, le risorse provinciali precedentemente assegnate ai medesimi enti con la deliberazione n. 1234/2016, assumendo contestualmente il relativo impegno sul bilancio provinciale e precisando, come si evince dalle premesse della medesima deliberazione n. 2310/2017, la natura di budget delle risorse assegnate;

Preso atto che con successiva deliberazione n. 943 del 16 giugno 2017, la Giunta provinciale, oltre a prendere atto dell'attività fino ad allora svolta rispetto alle fasi per la sottoscrizione dell'AdP previste con la deliberazione n. 1236 del 22 luglio 2016, ha, tra l'altro, approvato la proposta di intesa del Consiglio delle autonomie locali di prorogare al 31 luglio 2017 il termine ultimo, previsto dal Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'anno 2017, per la sottoscrizione degli accordi di programma di cui al comma 2 *quinquies*, dell'art. 9, della L.P. 3/2006, precisandone al contempo la natura di termine non perentorio;

Visto l'art. 65 del testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, DPRReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, modificato dal DPRReg. 3 aprile 2013 n. 25, in materia di accordo di programma;

Preso atto della normativa inerente al processo partecipativo, nel dettaglio:
- gli artt. 17 decies e seguenti della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3;

- la deliberazione della Giunta provinciale di data 2 dicembre 2016, n. 2153, istitutiva dell'Autorità per la partecipazione locale;

Preso atto dell'attività svolta ad attuazione della normativa del processo partecipativo coordinata dall'Autorità per la partecipazione locale, avviato con alcuni momenti informali di confronto e di condivisione, attraverso la costituzione di tavoli tecnici partenariali informali nelle forme condivise del *world café* (svoltosi nelle serate del 14 e 16 dicembre 2016) ai quali sono stati invitati le parti portatrici di interessi e di conoscenze rilevanti e terminato con lo svolgimento di un processo partecipativo formale (OST) in data 26 aprile 2017, tenutosi con la supervisione dell'Autorità per la partecipazione locale, processo certificato e restituito dalla medesima Autorità in data 7 luglio 2017, protocollo n. n. 9324/17/378742/1.3.1/1-16;

Considerato che, contestualmente alla definizione del percorso partecipato di cui sopra, Provincia e Comunità hanno condiviso l'idea di effettuare dei lavori all'interno della rete viabilistica provinciale nel territorio della Comunità delle Giudicarie, con l'obiettivo di rendere più scorrevole il traffico dei veicoli ed eliminare alcuni punti critici, implementando, ove possibile, la ciclabilità, della sede stradale;

Preso atto che il Consorzio dei Comuni B.I.M. del Sarca ed il Consorzio dei Comuni B.I.M. del Chiese, all'esito del percorso delineato sopra, hanno comunicato la loro disponibilità a rendersi parte attiva del procedimento, cofinanziando parte degli interventi relativi all'accordo di programma ex art. 9, comma 2 quinquies della L.P. 3/2006;

Visto che, al fine di definire congiuntamente tutti i complessi rapporti intercorrenti tra le parti, è stato convenuto di sottoscrivere un unico documento suddiviso in due Titoli, uno relativo all'accordo di programma per la predetta viabilità provinciale l'altro relativo all'accordo di programma per il Fondo Strategico Territoriale ex art. 9, comma 2 quinquies, della L.P. 3/2006;

Dato atto che, in data 10 ottobre 2017 si è tenuta a Tione di Trento, presso la sede della Comunità delle Giudicarie, la conferenza di cui all'art. 65, comma 3, del testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, DPRReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, modificato dal DPRReg. 3 aprile 2013 n. 25, alla quale hanno partecipato i rappresentanti delle Parti per verificare la possibilità di concordare il presente documento con i predetti due Titoli;

Visto ed esaminato il documento allegato alla presente deliberazione;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante la necessità di poter procedere con urgenza alla definizione dell'iter necessario al finanziamento delle opere;

Visto il testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L ed in particolare l'art. 26 che prevede la competenza del Consiglio comunale per le forme collaborative intercomunali;

Vista la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 e ss. mm. e ii.;

Visto il vigente Statuto;

Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi, ai sensi dell'art. 81, comma 1 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, dai responsabili dell'istruttoria in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile;

Con n. 12 voti favorevoli, n. zero voti contrari, n. 4 astenuti (Accili, Malacarne, Pironi e Scandolari), espressi in forma palese dai n. 16 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. di approvare, per i motivi di cui in premessa, lo schema di accordo di programma per la viabilità provinciale nel territorio della Comunità delle Giudicarie e lo schema di accordo di programma per lo sviluppo e la coesione territoriale nel territorio della Comunità delle Giudicarie, come inclusi in un unico documento costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione del documento di cui sopra, con firma digitale;

3. di autorizzare il Sindaco ad apportare allo schema di accordo di programma tutte le modifiche necessarie che si rendessero necessarie ai fini della sottoscrizione dello stesso;
4. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Comunità delle Giudicarie, a tutti i Comuni delle Giudicarie, ai Consorzi BIM Sarca e Chiese ed alla Provincia autonoma di Trento, Unità di Missione Strategica Sviluppo della Riforma Istituzionale;
5. di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 79 comma 4 del T.U. delle LL.RR. sull'Ordinamento dei Comuni, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, con n. 12 voti favorevoli, n. zero voti contrari e n. 4 astenuti (Accili, Malacarne, Pironi e Scandolari), espressi in forma palese dai n. 16 Consiglieri presenti e votanti;
6. di dare atto che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti mezzi di impugnativa:
 - opposizione alla deliberazione entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro il termine di 60 giorni, ai sensi dell'art. 2 della L. 06.12.1971 n. 1034;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE ~~CONSILIARE~~
N. 33/2017 DD. 31/10/2017

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Diego Viviani

SCHEMA GENERALE DI

- **ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA VIABILITÀ PROVINCIALE NEL TERRITORIO DELLA COMUNITÀ DELLE GIUDICARIE**

- **ACCORDO DI PROGRAMMA PER LO SVILUPPO E LA COESIONE TERRITORIALE NEL TERRITORIO DELLA COMUNITÀ DELLE GIUDICARIE**

L'anno, il giorno e il mese che risultano dalle sottoscrizioni digitali, tra :

- Provincia autonoma di Trento (appresso per brevità anche “PAT” o “Provincia”), rappresentata da.....;
- Comunità delle Giudicarie (appresso per brevità anche “Comunità”), rappresentata dal Presidente pro tempore;
- Consorzio dei Comuni B.I.M. del Sarca, rappresentato dal Presidente pro tempore;
- Consorzio dei Comuni B.I.M. del Chiese, rappresentato da rappresentato dal Presidente pro tempore;
- Comuni di:

- Bleggio Superiore, rappresentato dal Sindaco pro tempore;
- Bocenago, rappresentato dal Sindaco pro tempore;
- Bondone, rappresentato dal Sindaco pro tempore;
- Borgo Chiese, rappresentato dal Sindaco pro tempore;
- Borgo Lares, rappresentato dal Sindaco pro tempore;
- Caderzone Terme, rappresentato dal Sindaco pro tempore;
- Carisolo, rappresentato dal Sindaco pro tempore;
- Castel Condino, rappresentato dal Sindaco pro tempore;
- Comano Terme, rappresentato dal Sindaco pro tempore;
- Fiavè, rappresentato dal Sindaco pro tempore;
- Giustino, rappresentato dal Sindaco pro tempore;
- Massimeno, rappresentato dal Sindaco pro tempore;
- Pelugo, rappresentato dal Sindaco pro tempore;
- Pieve di Bono-Prezzo, rappresentato dal Sindaco pro tempore;
- Pinzolo, rappresentato dal Sindaco pro tempore;
- Porte di Rendena, rappresentato dal Sindaco pro tempore;
- San Lorenzo Dorsino, rappresentato dal Sindaco pro tempore;
- Sella Giudicarie, rappresentato dal Sindaco pro tempore;
- Spiazzo, rappresentato dal Sindaco pro tempore;
- Stenico , rappresentato dal Sindaco pro tempore;
- Storo, rappresentato dal Sindaco pro tempore;
- Strembo, rappresentato dal Sindaco pro tempore;
- Tione di Trento, rappresentato dal Sindaco pro tempore;
- Tre Ville, rappresentato dal Sindaco pro tempore;
- Valdaone, rappresentato dal Sindaco pro tempore;

(appresso per brevità “**Comuni**”)

Enti appresso complessivamente indicati come “**Parti**”.

VISTI:

- l'art. 9, comma 2 *quinquies*, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, istitutivo del fondo strategico territoriale;

- le deliberazioni di Giunta provinciale del 22 luglio 2016, n. 1234 e del 16 dicembre 2016, n. 2310, relative al fondo strategico territoriale di cui al predetto art. 9, comma 2 *quinquies*, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3;
- gli artt. 17 *decies* e seguenti della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 disciplinanti il processo partecipativo;
- la deliberazione della Giunta provinciale di data 2 dicembre 2016, n. 2153, istitutiva dell’Autorità per la partecipazione locale (appresso per brevità anche “**Autorità**”),
- l’art. 65 del testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, DPRReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, modificato dal DPRReg. 3 aprile 2013 n. 25, in materia di accordo di programma;
- la relazione conclusiva, di data 7 luglio 2017, protocollo n. 9324/17/378742/1.3.1/1-16, dell’Autorità sul processo partecipativo attivato dalla Comunità in esecuzione della deliberazione di Giunta provinciale 22 luglio 2016, n. 1234;
- la deliberazione della Giunta provinciale n. 943 del 16 giugno 2017;
- il verbale, di data 10 ottobre 2017 della conferenza di cui al predetto art. 65 comma 3, del testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige;
- la deliberazione della Giunta provinciale n. di data, di approvazione dell’accordo di programma ex art. 9, comma 2 *quinquies*, della L.P. 3/2006 relativo alla Comunità delle Giudicarie;
- la deliberazione del Consiglio di della Comunità n. di data, di approvazione dell’accordo di programma ex art. 9, comma 2 *quinquies*, della L.P. 3/2006 relativo alla Comunità delle Giudicarie;
- la deliberazione del Consorzio BIM del Sarca n. ... di data e del Consorzio BIM del Chiese n.... di data di approvazione dell’accordo di programma ex art. 9, comma 2 *quinquies*, della L.P. 3/2006 relativo alla Comunità delle Giudicarie;
- la deliberazione del del Comune di di data....., di approvazione dell’accordo di programma ex art. 9, comma 2 *quinquies*, della L.P. 3/2006 relativo alla Comunità delle Giudicarie

CONSIDERATO:

- che con la deliberazione di Giunta provinciale n. 1234/2016, tra l’altro, sono state individuate ed impegnate per ciascuna Comunità le risorse provinciali costituenti il Fondo Strategico Territoriale di cui all’art. 9, comma 2 *quinquies*, della L.P. 3/2006, fondo destinato a finanziare progetti di sviluppo locale e coesione territoriale;

- che in esecuzione della predetta deliberazione di Giunta provinciale n. 1234/2016, è stato attivato e avviato un tavolo tecnico di percorso partenariale presso la Comunità delle Giudicarie, aperto alla parti portatrici di interessi e di conoscenze rilevanti, nelle forme, concordate dalle parti, dello strumento partecipativo del “*world café*” svoltosi nelle date del 14 e 16 dicembre 2016;
- che anche alla luce delle risultanze dei lavori del predetto “*world café*”, la Comunità ha successivamente individuato i temi ritenuti dalla stessa più strategici per il proprio territorio con conseguente attivazione del processo partecipativo innanzi all’Autorità svoltosi in data 26 aprile 2017, attraverso lo strumento partecipativo dell’OST (Open Space Technology);
- che contestualmente alla definizione del percorso partecipato di cui sopra, Provincia e Comunità hanno condiviso l’idea di effettuare dei lavori all’interno della rete viabilistica provinciale nel territorio della Comunità delle Giudicarie, con l’obiettivo di rendere più scorrevole il traffico dei veicoli ed eliminare alcuni punti critici, implementando, ove possibile, la ciclabilità, della sede stradale;
- che il Consorzio dei Comuni B.I.M. del Sarca ed il Consorzio dei Comuni B.I.M. del Chiese, all’esito del percorso delineato sopra, hanno comunicato la loro disponibilità a rendersi parte attiva del procedimento, cofinanziando parte degli interventi relativi all’accordo di programma ex art. 9, comma 2 quinquies della L.P. 3/2006;
- che al fine di definire congiuntamente tutti i complessi rapporti intercorrenti tra le parti, è stato convenuto di sottoscrivere un unico documento suddiviso in due Titoli, uno relativo all’accordo di programma per la predetta viabilità provinciale l’altro relativo all’accordo di programma per il Fondo Strategico Territoriale ex art. 9, comma 2 quinquies, della L.P. 3/2006;
- che in data 10 ottobre 2017 si è tenuta a Tione di Trento, presso la sede della Comunità delle Giudicarie, la conferenza di cui all’art. 65, comma 3, del testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, DPRReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, modificato dal DPRReg. 3 aprile 2013 n. 25, alla quale hanno partecipato i rappresentanti delle Parti per verificare la possibilità di concordare il presente documento con i predetti due Titoli.

TUTTO CIÒ PREMESSO

si conviene e si stipula quanto segue.

ART. 1 – PREMESSE.

1. Le premesse (“Visti” e “Considerato”) costituiscono parte integrante e sostanziale del presente documento.
2. Ai fini della migliore comprensione e intelligibilità del presente atto le Parti convengono di suddividere lo stesso in due distinti titoli: “Titolo Primo”, rubricato “*Accordo di programma sulla*

viabilità"; "Titolo Secondo", rubricato "Accordo di programma di cui all'art. 9, comma 2 quinquies, della L.P. 3/2006". Il presente atto complessivamente verrà indicato appresso come "Documento".

3. Le parti si danno reciprocamente atto che i due Titoli costituenti il presente Documento devono interpretarsi in via autonoma sicché, eventuali vizi dell'uno non possa inficiare la validità e/o l'efficacia dell'altro.



TITOLO PRIMO

Accordo di programma sulla viabilità

Art. 1 – FINALITÀ DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA SULLA VIABILITÀ

1. Le Parti, per le motivazioni di cui in premessa, esprimono la loro comune volontà di operare assieme affinché vengano eseguiti gli interventi sulla viabilità provinciale all'interno del territorio della Comunità delle Giudicarie.

2. In particolare, con il presente Titolo primo, le parti dichiarano di voler realizzare, nei modi, nei tempi e nelle priorità che saranno via via decisi d'intesa tra la Comunità delle Giudicarie e la Provincia, le opere viabilistiche indicate nell'allegata tabella A1), parte essenziale del presente Documento.

Art. 2 – IMPEGNI DELLA COMUNITÀ DELLE GIUDICARIE

1. Per le finalità di cui al presente Titolo primo, la Comunità assume il ruolo di ente capofila con riguardo l'attività di coordinamento e di impulso per la realizzazione degli interventi di cui all'allegato A1).

2. La Comunità, oltre a mettere a disposizione la propria struttura tecnica, partecipa al finanziamento delle opere incluse nell'allegato A1), per € 126.146,16, e nell'allegato A2), relative al successivo Titolo secondo del Documento, per € 4.804.853,84, e dunque per complessivi € 4.931.000,00 derivanti da canoni ambientali di cui alla lettera e) del comma 15 *quater* dell'articolo 1 *bis* 1 della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4, disponibili negli anni 2017/2020 previo accertamento della compatibilità degli interventi proposti dagli organismi appositamente previsti, ai sensi degli articoli 13 e 15 del Protocollo d'intesa del 21 gennaio 2015.

Art. 3 – IMPEGNI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

1. Per le finalità dell'accordo di programma di cui al presente Titolo primo, la Provincia Autonoma di Trento, oltre a mettere a disposizione la propria struttura tecnica si impegna a porre in essere tutte le attività necessarie per la realizzazione degli interventi di cui all'allegato A1). La Provincia inoltre

si impegna a partecipare al finanziamento delle opere di cui al predetto allegato A1) con € 6.000.000,00 disponibili negli anni 2018/2020.

Art. 4 - IMPEGNI DEL CONSORZIO DEI COMUNI B.I.M. DEL SARCA E DEL CONSORZIO DEI COMUNI B.I.M. DEL CHIESE

1. I Consorzi B.I.M. del Chiese e del Sarca, nel sottoscrivere il presente Documento, si impegnano a collaborare per assicurare la realizzazione degli obiettivi contenuti nello stesso.

2. Il Consorzio B.I.M. del Sarca assicura un finanziamento delle opere incluse nell'allegato A2) per € 1.781,657,47, disponibili negli anni 2018/2020; il Consorzio B.I.M. del Chiese assicura un finanziamento, delle opere incluse nell'allegato A2), per € 890.828,73, disponibili negli anni 2018/2020.

Art. 5 – IMPEGNO DEI COMUNI

1. I Comuni indicati in epigrafe si impegnano a collaborare per assicurare la realizzazione degli obiettivi contenuti nel presente Titolo primo.

Art. 6 – MODIFICAZIONI DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI PISTE CICLO PEDONALI NELLE GIUDICARIE

1. Le Parti firmatarie del presente Documento decidono di modificare l'accordo di programma per la realizzazione di piste ciclo pedonali nelle Giudicarie, sottoscritto in data 7 maggio 2015, prot. n. 4435/18.7, come segue:

- a) Viene stralciata dalla tabella 1 l'intervento previsto per il tratto "Ponte Arche – Ponte Pià – Busa di Tione", lotti da 1 a 3, per complessivi € 5.539.000;
- b) la somma di cui sopra, al netto delle entrate di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d), non confermate, andrà a finanziare il presente accordo di programma;
- c) i ribassi conseguiti negli appalti contemplati nell'accordo di programma per la realizzazione delle piste ciclo pedonali saranno imputati a finanziamento del presente accordo di programma, in deroga ai punti 2.2 e 3.2 dell'accordo sulle piste ciclo pedonali.

2. La somma di cui alla al comma precedente, lettera a), detratta la mancata entrata di cui alla lettera b) e sommata ai ribassi di cui alla lettera c), è quantificata in massimo € 5.073.853,84 e sarà utilizzata per finanziare le opere incluse nell'allegato A1).

ART 7 - APPROVAZIONE, PUBBLICAZIONE, EFFICACIA E DURATA DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA.

1. L'accordo di programma contenuto nel presente Titolo primo, sottoscritto con firma digitale dalle Parti, produrrà i propri effetti, ai sensi dell'art. 65 del testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, DPRReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, modificato dal DPRReg. 3 aprile 2013 n. 25, dalla pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione.

2. Alla pubblicazione del Documento nel bollettino ufficiale della regione provvede con proprio atto il Presidente della Comunità.

3. L'accordo di programma contenuto nel presente Titolo primo produce i propri effetti fino alla realizzazione degli interventi di cui all'allegato A1).

4. Eventuali modifiche al presente Titolo primo possono risultare solo per iscritto e con sottoscrizione di tutte le Parti. Alle eventuali modifiche si applicano i commi 1 e 2 del presente articolo.

TITOLO SECONDO

ACCORDO DI PROGRAMMA EX ART. 9, COMMA 2 *QUINQUIES*, L.P. 3/2006

ART. 8 - OGGETTO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA EX ART. 9, COMMA 2 *QUINQUIES*, DELLA L.P. 3/2006.

1. L'accordo di programma ex art. 9, comma 2 *quinquies*, della L.P. 3/2006 relativo al territorio della Comunità delle Giudicarie di cui al presente Titolo Secondo, ha come oggetto la realizzazione del programma di interventi di cui all'allegato A2), parte essenziale del presente Documento.

2. Fatti salvi gli impegni finanziari assunti, nel precedente Titolo primo del presente Documento, dalla Comunità, dal Consorzio dei Comuni B.I.M. del Sarca e dal Consorzio dei Comuni B.I.M. del Chiese, al finanziamento del programma di interventi di cui al precedente comma si provvede con le risorse e le modalità di cui al successivo art. 10.

ART. 9 – REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL TITOLO II.

1. In ossequio al principio di leale collaborazione tra enti pubblici, le Parti si impegnano, ciascuno per quanto di propria competenza, ad esperire e dare seguito con sollecitudine ed efficacia tutti gli atti ed i provvedimenti necessari, opportuni e comunque occorrenti alla realizzazione degli interventi oggetto dell'accordo di programma di cui al presente Titolo secondo.

2. La realizzazione di ogni singolo intervento contenuto nell'allegato A2) spetta all'ente competente per legge alla realizzazione dello stesso.

3. Le Parti, considerata la natura programmatica dell'accordo di programma di cui al presente Titolo secondo, si danno reciprocamente atto che:

- a) la sottoscrizione del **presente Documento non** equivale a riconoscimento e/o concessione, da parte degli enti sottoscrittori, delle condizioni, di fatto e di diritto, necessarie alla

realizzazioni degli interventi di cui all'allegato A2), ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, permessi, nulla osta, concessioni, atti autorizzativi comunque richiesti e previsti dalla legge;

- b) **nessuna** responsabilità può essere avanzata all'ente responsabile dei singoli interventi individuato ai sensi del precedente comma secondo, qualora, nonostante il rispetto del principio di reciproca collaborazione di cui al primo comma del presente articolo, taluno degli interventi di cui all'allegato A2) risultasse non realizzabile per impossibilità, di fatto o di diritto, di conseguire permessi, nulla osta, concessioni, atti autorizzativi comunque richiesti e necessari per legge;
- c) gli interventi di cui all'allegato A2) devono considerarsi ciascuno in modo **autonomo** e indipendente sicché ogni impedimento all'attuazione di un singolo intervento non produce effetti rispetto agli altri interventi del medesimo allegato A2);
- d) gli interventi di cui all'allegato A2) di competenza a qualsiasi titolo della PAT, sono subordinati alla previsione degli stessi negli appositi strumenti di programmazione della medesima PAT. Le Parti si danno reciprocamente atto che la sottoscrizione del presente Documento da parte della PAT non costituisce obbligo o impegno per quest'ultima all'introduzione dei predetti interventi negli strumenti di programmazione provinciale;
- e) fatto salvo quanto previsto al comma primo del successivo art. 10, in merito all'impiego di fonti ulteriori di finanziamento, le parti si danno reciprocamente atto che la sottoscrizione del presente Documento non comporta per la PAT l'assunzione di alcun obbligo o impegno a reperire ulteriori risorse qualora quelle già costituenti l'attuale dotazione del Fondo risultino insufficienti alla realizzazione degli interventi di cui allegato A2);
- f) gli importi indicati in relazione ai singoli interventi di cui allegato A2) devono considerarsi meramente indicativi in quanto l'effettivo ammontare degli stessi risulterà dal provvedimento della Comunità di ammissione a finanziamento del singolo intervento.

ART. 10 – FINANZIAMENTO E MODALITÀ OPERATIVE.

1. Le Parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che al finanziamento degli interventi di cui all'allegato A2) del presente Documento, oltre che le risorse del Fondo strategico territoriale di cui alla deliberazione di Giunta provinciale del 22 luglio 2016, n. 1234 (per brevità "Fondo"), possono concorrere anche risorse provenienti da fonti di finanziamento ulteriori (a titolo esemplificativo e non esaustivo: fonti europee, nazionali, provinciali, locali, etc..). **Tra le ulteriori fonti di finanziamento le Parti convengono di annoverare anche quelli derivanti dagli impegni finanziari assunti, nel precedente Titolo primo del presente Documento, dalla Comunità, dal Consorzio dei Comuni B.I.M. del Sarca e dal Consorzio dei Comuni B.I.M. del Chiese.** L'impiego delle risorse provenienti da fonti di finanziamento ulteriori rispetto al Fondo deve avvenire, compatibilmente con le specifiche disposizioni previste dalle discipline di tali ulteriori fonti di finanziamento, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente Titolo secondo.

2. Con successivi provvedimenti, anche diversi, la Comunità dà corso, in relazione alle risorse disponibili, all'ammissione a finanziamento degli interventi di cui all'allegato A2). Ai fini dell'ammissione a finanziamento i Comuni indicati come beneficiari degli interventi dovranno presentare alla Comunità il progetto preliminare redatto ai sensi dell'articolo 15 della L.P. 26/93 e s.m., la deliberazione, adottata dall'organo competente, di approvazione dello stesso e le dichiarazioni di coerenza dell'intervento nell'ambito degli strumenti di programmazione finanziaria e territoriale. La documentazione progettuale sarà sottoposta a valutazione tecnica, in modo da verificarne la congruità dei costi e la fattibilità tecnica.

3. La Comunità, fatte salve le disposizioni di cui al precedente comma 2, stabilisce in via autonoma con atto del Consiglio, successivo alla stipulazione del presente Accordo, i criteri in base ai quali regolamentare, l'ordine di accesso al finanziamento dei singoli interventi di cui all'allegato A2) del presente accordo di programma.

ART. 11 – ENTE CAPOFILA.

1. Considerato l'oggetto e le finalità dell'accordo di programma di cui al presente Titolo secondo, il ruolo di ente capofila con funzioni di coordinamento operativo e di impulso è riconosciuto alla Comunità.

2. All'ente capofila, fatte salve le competenze e le responsabilità dei singoli enti di cui al precedente art. 9, competono tutte le azioni necessarie ed opportune all'attuazione dell'accordo di programma di cui al Titolo secondo.

ART 12 - APPROVAZIONE, PUBBLICAZIONE, EFFICACIA E DURATA DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA.

1. L'accordo di programma contenuto nel presente Titolo secondo, sottoscritto con firma digitale dalle Parti, produrrà i propri effetti, ai sensi dell'art. 65 del testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, DPRReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, modificato dal DPRReg. 3 aprile 2013 n. 25, dalla pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione.

2. Alla pubblicazione del Documento nel bollettino ufficiale della regione provvede con proprio atto il Presidente della Comunità.

3. L'accordo di programma contenuto nel presente Titolo secondo produce i propri effetti fino alla realizzazione degli interventi di cui all'allegato A2).

4. Eventuali modifiche al presente Titolo secondo possono risultare solo per iscritto e con sottoscrizione di tutte le Parti. Alle eventuali modifiche si applicano i commi 1 e 2 del presente articolo.

Sottoscrizioni (firma digitale di tutte le amministrazioni).

Provincia autonoma di Trento

Comunità delle Giudicarie

Comuni di

Consorzio dei Comuni B.I.M del Sarca

Consorzio dei Comuni B.I.M. del Chiese

ALLEGATO (A1) DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA DI CUI AL TITOLO PRIMO (VIABILITÀ PROVINCIALE NEL TERRITORIO DELLA COMUNITÀ DELLE GIUDICARIE)

MESSA IN SICUREZZA STRADE	
Rotatoria Madonna di Campiglio	€ 1.000.000,00
Ponte Nambrone	€ 500.000,00
Allargamento ponte S. Nicolò di Carisolo sulla S.S. 239	€ 900.000,00
Messa in sicurezza parete rocciosa presso Carisolo S.S. 239 - KM 26.800	
Messa in sicurezza attraversamento centro abitato Pinzolo	€ 300.000,00
Messa in sicurezza attraversamento centro abitato Vigo Rendena	€ 300.000,00
Messa in sicurezza attraversamento centro abitato Javrè	€ 650.000,00
Messa in sicurezza attraversamento centro abitato Breguzzo*	€ 380.000,00
Messa in sicurezza curve S.S. 237 al KM 78+800 c/o lago di Roncone	€ 300.000,00
Miglioramento galleria Ponte Pià	€ 1.000.000,00
Messa in sicurezza curva S.S. 237 in prossimità galleria Ponte Pià	€ 250.000,00
Rettifica viabilità Villa Banale - Ponte Arche	€ 6.000.000,00
Totale (al netto intervento Breguzzo)	€ 11.200.000,00

* l'intervento risulta già finanziato sul Fondo strategico territoriale, come risulta dalla Tabella A2) appresso riportata.

Le opere sono finanziate come segue:	
Comunità delle Giudicarie - canoni ambientali	€ 126.146,16
Comunità delle Giudicarie - svincolo fondi da ciclabili e ribassi	€ 5.073.853,84
PAT ulteriori risorse	€ 6.000.000,00
Totale finanziamenti	€ 11.200.000,00

**ALLEGATO (A2) DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA DI CUI AL TITOLO SECONDO
(IMPIEGHI DELLE RISORSE DEL FONDO EX ART. 9, COMMA 2 QUINQUIES, DELLA
L.P. 3/2006)**

COMUNE su cui insiste l'opera	INTERVENTO	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	RISORSE FONDO STRATEGICO QUOTA B	FONDO STRATEGICO QUOTA A	ALTRE RISORSE COMUNALI	CANONI AMBIENTALI COMUNITA	FINANZIAMENTO BIM SARCA E CHIESE
Comano Terme	Creazione percorso forr� del Limar�	€ 400.000,00	€ 278.464,84		€ 121.535,16		
Comano Terme	Area camper	€ 720.000,00	€ 400.000,00		€ 320.000,00		
Comune di Fiv�	Copertura pista di pattinaggio su ghiaccio	€ 700.000,00	€ 500.000,00		€ 200.000,00		
Comune di San Lorenzo Dorsino	Locale magazzino deposito per ospitare nuovo sistema generazione calore piscina	€ 245.000,00	€ 150.000,00		€ 95.000,00		
Comune di Sella Giudicarie	Intervento su strada provinciale in loc. Breguzzo	€ 380.160,14	€ 380.160,14				
Comune di Bondone	Sistemazione e riqualificazione Idroland 1° lotto (2° a carico del Comune)	€ 820.000,00	€ 720.000,00		€ 100.000,00		
Comune di Borgo Chiese	Area camper e Impianto Fotovoltaico sulla copertura piscina ed adiacente centro polivalente	€ 750.000,00	€ 695.000,00		€ 55.000,00		
Comune di Storo	Sistemazione pista di atletica	€ 439.200,00	€ 295.000,00		€ 144.200,00		
Comune di Caderzone	Realizzazione campo da calcio in sintetico 2° lotto (1° a carico del Comune)	€ 500.000,00	€ 250.000,00		€ 250.000,00		
Comune di Giustino	Realizzazione Parco faunistico	€ 650.000,00	€ 475.000,00		€ 175.000,00		

Comune di Bocenago/Massimeno	Messa in sicurezza della strada alternativa a quella Provinciale	€ 379.000,00	€ 185.153,95		€ 193.846,05		
Comune di Spiazzo	Ristrutturazione della casa sociale e della cultura	€ 365.951,40	€ 200.000,00		€ 165.951,40		
Comune di Carisolo	Miglioramento della pista da sci di fondo	€ 545.000,00	€ 475.000,00		€ 70.000,00		
Comune di Tre Ville	Realizzazione dell'accesso per lo sviluppo dell'area agricola situata ad est dell'abitato di Ragoli	€ 352.520,70	€ 231.099,18		€ 121.421,52		
Comune di Borgo Lares	Parcheggio pista da sci in località Coste a Bolbeno	€ 168.530,95	€ 110.257,84		€ 58.273,11		
Comune di Tione di Trento	Realizzazione struttura ricettiva in loc. "Le sole"	€ 650.000,00	€ 574.193,78		€ 75.806,22		
Comune di Comano Terme	Interramento strada presso Sibilla Cumana	€ 1.488.000,00		€ 9.993,86	€ 446.400,00	€ 1.031.606,14	
Comune di Sella Giudicarie	Parco Lago Roncone	€ 800.000,00			€ 240.000,00	€ 560.000,00	
Comune di Castel Condino/Pieve di Bono Prezzo/Valdaone	Valorizzazione turistica Boniprati	€ 1.622.477,00			€ 486.743,10	€ 244.905,17	€ 890.828,73
Comune di Pinzolo	Straordinaria manutenzione, sopraelevazione ed ampliamento della piscina 3-TRE a Madonna di Campiglio 1° lotto	€ 5.000.000,00			€ 1.500.000,00	€ 2.968.342,53	€ 531.657,47
Pieve di Bono Prezzo	Realizzazione nuovo feeder per condotta metano all'esterno dell'abitato di Pieve di Bono	€ 2.500.000,00			€ 1.250.000,00		€ 1.250.000,00
TOTALI		€ 19.475.840,19	€ 5.919.329,73	€ 9.993,86	€ 6.069.176,56	€ 4.804.853,84	€ 2.672.486,20
RISORSE DEL FONDO STRATEGICO ASSEGNATE QUOTA A e B			€ 5.919.329,73	€ 9.993,86			
ALTRE RISORSE COMUNALI			€ 6.069.176,56				
ALTRE RISORSE COMUNITA'/B.I.M.			€ 7.477.340,04				
TOTALE FINANZIAMENTI			€ 19.475.840,19				

COMUNE su cui insiste l'opera	INSERIBILITA'	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	RISORSE MANCANTI
Comune di Pinzolo	Straordinaria manutenzione, sopraelevazione ed ampliamento della piscina 3-TRE a Madonna di Campiglio 2° lotto	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00

Punto n. 6

INTERVENTI

Relazione il Sindaco informando che è il motivo per cui è stato necessario convocare il Consiglio comunale entro oggi in quanto è stata fissata questa scadenza per approvare l'Accordo di Programma che è quello che serve per dare il via al Piano Strategico degli Interventi, per cui ci sono stati vari momenti di partecipazione quali i work caffè.

Punto n. 7 all'O.d.G.

Deliberazione n. 39/2017 dd. 31.10.2017

OGGETTO: Regolamento di Polizia mortuaria e cimiteriale. Modifica agli artt. 11 e 20.

NC

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il "Regolamento di polizia mortuaria e cimiteriale", approvato con la deliberazione consiliare n. 39/2008 dd. 19.11.2008 e successivamente modificato con le deliberazioni consiliari n. 5/2009, n. 53/2010, n. 51/2013 e n. 12/2017.

Visti in particolare gli artt. 11 (diritto di sepoltura) e 20 (concessione di cellette ossario e cinerario).

Riscontrata la necessità di apportare alcune modifiche agli articoli sopra citati, necessità scaturita da problematiche sorte al momento della applicazione del Regolamento, come di seguito descritto:

- art. 11, comma 1 lettera d)

TESTO ATTUALE

I cadaveri delle persone nate a Tione di Trento o ivi residenti al momento della nascita;

TESTO PROPOSTO

I cadaveri delle persone nate a Tione di Trento e ivi residenti al momento della nascita;

La variazione è motivata dal fatto che essendo Tione di Trento sede di Ospedale mandamentale e successivamente comprensoriale, e quindi Comune sistematicamente destinato alla nascita della quasi totalità della popolazione residente nel territorio delle Giudicarie, l'attuale formulazione dell'articolo potrebbe condurre a richieste di sepoltura di persone nate a Tione di Trento per il predetto motivo ma residenti altrove al momento della nascita.

- art. 20 comma 8 bis

TESTO ATTUALE

In alternativa rispetto a quanto indicato al c. 8, sulla lapide di chiusura della celletta possono essere incisi fino a cinque nomi, cognomi, date di nascita e di morte di defunti i cui resti o ceneri debbano essere collocati nella celletta, con l'eventuale indicazione del nome e/o soprannome della famiglia di origine e senza possibilità di apporre alcuna fotografia. In tal caso, il canone di concessione di cui al c. 5 è pari a 1.800,00 €, a prescindere dal numero di iscrizioni effettuate.

TESTO PROPOSTO

In alternativa rispetto a quanto indicato al c. 8, sulla lapide di chiusura della celletta possono essere incisi fino a cinque nomi, cognomi, date di nascita e di morte di defunti i cui resti o ceneri debbano essere collocati nella celletta, con l'eventuale indicazione del nome e/o soprannome della famiglia di origine, con la possibilità di apporre un numero massimo di due fotografie. In tal caso, il canone di concessione di cui al c. 5 è pari a 1.800,00 €, a prescindere dal numero di iscrizioni effettuate.

La variazione è motivata dal fatto di dare ai concessionari di celletta sulla quale possono essere incisi fino a cinque nominativi la possibilità di alloggiare sulla stessa anche la fotografia di un numero massimo due defunti le cui ceneri siano contenute nella stessa.

Ritenuto di apportare le modifiche suddette al Regolamento di polizia mortuaria e cimiteriale.

Visto lo Statuto comunale.

Rilevata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79, c. 4, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005, al fine di consentire l'immediata entrata in vigore delle modifiche regolamentari in questione.

Acquisito il parere favorevole sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, espresso dal responsabile della struttura interessata, e rilevato che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile e, pertanto, non è necessaria l'espressione del parere del responsabile dell'Ufficio Ragioneria, ai sensi dell'art. 81, c. 1, del T.U.L.R.O.C., approvato con D.P.Reg. 3/L/2005.

Con n. 16 voti favorevoli, n. zero voti contrari, n. zero astenuti, espressi per alzata di mano dai n. 16 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. di modificare, per le motivazioni esposte in premessa, gli artt. 11 e 20 del "Regolamento di polizia mortuaria e cimiteriale", approvato con la deliberazione consiliare n. 39/2008 e successivamente modificato con le deliberazioni consiliari n. 5/2009, n. 53/2010, n. 51/2013 e n. 12/2017, approvando i testi seguenti:
 - art. 11, comma 1 lettera d)
"I cadaveri delle persone nate a Tione di Trento e ivi residenti al momento della nascita";
 - art. 20 comma 8 bis

“In alternativa rispetto a quanto indicato al c. 8, sulla lapide di chiusura della celletta possono essere incisi fino a cinque nomi, cognomi, date di nascita e di morte di defunti i cui resti o ceneri debbano essere collocati nella celletta, con l’eventuale indicazione del nome e/o soprannome della famiglia di origine, con la possibilità di apporre un numero massimo di due fotografie. In tal caso, il canone di concessione di cui al c. 5 è pari a 1.800,00 €, a prescindere dal numero di iscrizioni effettuate”.

2. di incaricare gli uffici comunali, secondo le rispettive competenze, degli atti esecutivi della presente deliberazione e di quanto altro necessario per il buon esito della pratica.
3. di dichiarare, con n. 16 voti favorevoli, n. zero voti contrari, n. zero astenuti espressi per alzata di mano dai n. 16 Consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 79, c. 4, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005, al fine di consentire l’immediata entrata in vigore delle modifiche regolamentari in questione.
4. Di dare evidenza che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - opposizione alla Giunta Comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 79, comma 5, del TULROC, approvato con D.P.G.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro sessanta giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 104/2010 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 1199/71 “Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi” da parte di chi abbia interesse.

Punto n. 7

INTERVENTI

Relaziona il Sindaco affermando che si tratta di una rettifica all'art. 11 per un errore di scritturazione mentre la modifica all'art. 20 riguarda la possibilità di inserire fino a due foto e fino a 5 nomi, mentre prima era preclusa la possibilità di inserire fotografie quando ricorreva la fattispecie di iscrizione da tre a cinque nominativi.

Punto 8 all'OdG

Deliberazione n. 40/2017 dd. 31.10.2017

OGGETTO: Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018-2020.
CB

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE

- la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42)", che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto, individuando inoltre gli articoli del decreto legislativo n. 267 del 2000 che trovano applicazione agli enti locali della Provincia Autonoma di Trento;
- con Decreto Legislativo n. 118/2011 e ss.mm, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, c. 3, della Costituzione;
- ai sensi dell'art. 3 del sopra citato D.Lgs. 118/2011, le Amministrazioni pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali e di competenza finanziaria;

ASCOLTATA la relazione dell'Assessore al bilancio Mario Failoni e gli interventi dei Consiglieri che hanno partecipato alla discussione come da verbale allegato;

PREMESSO che il D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

RICHIAMATO l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed in particolare il comma 14 il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti locali adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

VISTO l'art. 151 comma 1 in base al quale gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno;

RICHIAMATO l'art. 170 comma 1 ed il punto 8 del principio della programmazione di cui all'allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, ai sensi dei quali la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP) entro il 31 luglio;

CONSIDERATO che il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative; il DUP costituisce, inoltre, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

DATO ATTO che il DUP, avendo il Comune di Tione di Trento una popolazione inferiore a 5000 abitanti, viene redatto in forma semplificata, così come consentito dal punto 8.4 del principio della programmazione di cui all'allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011;

VISTO pertanto lo schema di Documento Unico di Programmazione 2018-2020, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 177 del 31.07.2017 e predisposto sulla base delle informazioni fornite dai vari settori comunali, in relazione alle linee programmatiche di mandato ed agli indirizzi programmatori vigenti forniti dall'Amministrazione Comunale;

PRESO ATTO che, nella presentazione dello schema di DUP la Giunta ha tenuto conto delle informazioni a disposizione a tale data e pertanto provvederà a delineare il quadro finanziario pluriennale completo per il triennio 2018 – 2020, con l'aggiornamento al medesimo documento che, con successiva nota di aggiornamento, verrà sottoposto ad approvazione da parte del Consiglio Comunale;

VISTA la nota prot. n. 9135 del 29.08.2017 con la quale è stata data comunicazione ai Consiglieri comunali dell'avvenuto deposito del Documento Unico di Programmazione 2018-2020;

VISTO il parere favorevole dall'Organo di Revisione espresso in data 18.08.2017 sullo schema di DUP 2018-2020, allegato alla presente deliberazione;

DOPO discussione, come riportata nel verbale di seduta.

SENTITO in particolare l'intervento del consigliere Michele Malacarne che, con riferimento all'elenco delle opere pubbliche del 2017, evidenzia che a pag. 31 viene esposta tra le altre la spesa relativa all'intervento di valorizzazione del centro di Tione – p.zza C. Battisti – lotto B- per € 653.548,61 e per il 2018 a pag. 34 il medesimo elenco per la medesima opera prevede una spesa di € 250.000,00. A questo proposito il Consigliere Malacarne ritiene possibile che vi siano delle incongruenze e la questione vada verificata.

VISTA la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

VISTO il T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n.

4/L, modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 4/L e il relativo regolamento di attuazione emanato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L;

VISTO il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11/2001 dd. 05.03.2001 e successive modificazioni;

VISTO il T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L e s.m.;

VISTI i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 56-ter della L.R. 4.01.1993 n. 1 come modificata dalla L.R. 15.12.2015 n. 31, sulla proposta di adozione della presente deliberazione del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica e contabile con attestazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

VISTO lo Statuto Comunale;

CON votazione che dà il seguente risultato: n. 12 voti favorevoli, n. 4 voti contrari (Accili, Malacarne, Pironi e Scandolari) e n. zero astenuti, espressi per alzata di mano da n. 16 Consiglieri presenti e votanti,

delibera

- 1) **DI APPROVARE** lo schema di Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018-2020, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 177 del 31.07.2017 e predisposto sulla base delle informazioni fornite dai vari settori comunali, in quanto il documento di programmazione rappresenta gli indirizzi strategici e operativi del Consiglio, incaricando la Giunta comunale di verificare la congruenza delle previsioni relative all'intervento di valorizzazione del Centro di Tione – P.zza C. Battisti – lotto B- apportando ove necessario le necessarie modifiche in sede di nota di aggiornamento del DUP.
- 2) **DI DARE ATTO** che la Giunta comunale provvederà entro i termini di legge all'aggiornamento del medesimo documento e che, con successiva nota di aggiornamento, verrà sottoposto ad approvazione da parte del Consiglio Comunale;
- 3) **DI DARE ATTO** che, in quanto presentati contestualmente, la nota di aggiornamento al DUP e il bilancio di previsione potranno essere approvati congiuntamente, o nell'ordine indicato.
- 4) **DI DARE EVIDENZA** che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e s.m.;ed ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm., L.P. 23/1990 e s.m. alternativamente:
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento, entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
 - ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Punto n. 8

INTERVENTI

Relaziona l'Assessore al bilancio Mario Failoni. Richiama il DUP che era depositato. Spiega che si tratta di un adempimento previsto dalla nuova normativa e che deve esprimere la programmazione relativa a tre anni. Si è fatto per quanto possibile. Chiede se ci sono domande sul documento.

La consigliera Anna Pironi si sofferma sui dati delle presenze turistiche che hanno visto alcune diminuzioni, chiede cosa e come si pensa di fare per il progetto dell'Albergo diffuso.

Per quanto riguarda la programmazione evidenzia che si tratta del programma della maggioranza. La minoranza non è d'accordo su alcune cose come le scelte relative alla risistemazione del centro abitato, evidenzia che il parco/piazza così com'è pone dei problemi per la sicurezza dei bambini.

Per l'acquedotto del monte vede che si sta procedendo con l'iniziativa, per la palestra chiede a che punto sia.

Per via Roma evidenzia il problema del cantiere presente fermo da tempo, che è ben visibile e dà problemi (vedi recente interrogazione su presenza topi in loco).

Per Saone evidenzia che l'acquedotto previsto è senza finanziamento, chiede cosa si intende fare.

Con riferimento all'area e alla struttura ristoro - turistica in località Le Sole, si chiede se si tratta di un'iniziativa che può essere sostenibile economicamente, chiede cosa ne pensa la maggioranza sulla sostenibilità dell'iniziativa.

Sull'elettrificazione del monte chiede cosa si vuole fare in concreto, quali infrastrutture.

Per i servizi gestiti tramite deleghe e convenzioni, la minoranza esprime molte perplessità sul servizio di raccolta rifiuti. La raccolta rifiuti va cambiata e migliorata. Se si ritiene di procedere nello stesso modo in futuro, sono assai perplessi.

Trova che per la municipalizzata (ASM) si poteva risparmiare la spesa dell'indennità al Vice Presidente.

Per l'elenco opere manutenzione straordinaria 2018-2019-2020 chiede spiegazioni su previsioni e su differenza.

Vede che nel triennio le previsioni calano e chiede come mai.

L'Assessore Failoni risponde che, come si vede anche dalla relazione del Revisore, i conti sono in ordine. Anche dai vari dati del DUP questo emerge. L'indebitamento sta andando a zero (nel 2019 sarà pari a zero).

Sul DUP si vede anche come l'Amministrazione raggiunga gli obiettivi della PAT ampiamente.

Le linee programmatiche ovviamente sono quelle per cui ci si è presentati al voto alle comunali e che hanno visto un buon esito di sostegno da parte della popolazione.

Nel 2020 si vedrà come sarà andata e si faranno valutazioni.

Per i dati relativi al turismo, i dati trova vadano presi con le pinze. I dati sono presi dalla PAT. Si tratta di presenze giornaliere, ha delle perplessità anche lui su questi dati.

Per quanto riguarda il progetto turismo in corso, si faranno incontri a breve (si pensa tra novembre e dicembre), si vorrebbe parlare dei progetti vacanza in baita e turismo diffuso, per ragionare bisogna avere un minimo di disponibilità di immobili.

Sul programma di mandato trova che la valorizzazione del centro sia molto importante e conferma che a breve si andrà all'appalto del lotto B (Piazza Battisti). Per altri interventi (es. acquedotto Saone, via Roma) evidenzia che i progetti devono essere nel DUP se poi si vogliono fare, se si riesce a trovare l'opportunità del finanziamento, mediante qualche bando provinciale. Fa l'esempio del finanziamento di piazza Centrale, ottenuto grazie ad un contributo statale per cui era stato aperto un bando.

Per l'intervento a Le Sole evidenzia che la maggioranza trova che sia un intervento che può diventare fonte di reddito per un famiglia e momento centrale per lo sviluppo della montagna tionesese, così come l'elettrificazione.

Per la gestione dei rifiuti ricorda che pochi anni fa il Consiglio ha approvato la gestione associata tramite la Comunità delle Giudicarie.

Un ambito diverso non pare fattibile. I dubbi ci sono anche in maggioranza, si può pensare che qualcosa vada cambiato. Per ora il servizio va gestito a livello comunitario.

Anna Pironi afferma che per le spese per attrezzature ed arredi è previsto un sensibile aumento.

L'Assessore Failoni afferma che si tratta di previsioni fatte sulla base di segnalazioni degli uffici.

Adriano Accili in merito all'albergo diffuso ha alcune perplessità sulla procedura dell'iniziativa che non può essere un progetto che finisce lì, all'incontro di novembre.

Per la previsione relativa a Le Sole forse si poteva pensare invece ad iniziative a favore di giovani da fare in paese. Anche con meno fondi si potrebbe dare il via ad iniziative a favore dei giovani che sono in difficoltà. Magari prendendo esempio da altre iniziative che si fanno in Europa e in altre località italiane.

Giovanna Scandolari vede i lavori della nuova biblioteca, chiede quando si pensa di poterla aprire. Vede che in bilancio non ci sono molti fondi per completare e arredarla.

L'Assessore Failoni risponde che anticipa che a novembre si apporterà una nuova variazione al bilancio 2017 per dare risorse all'intervento necessario per arredi e attrezzature della biblioteca comunale. I tempi per la conclusione non sono ancora noti.

Giovanna Scandolari chiede come si pensa di gestire la biblioteca, in particolare in merito ad orari e ad ulteriore personale.

L'Assessore Failoni risponde che non si è pensato ad ulteriori assunzioni. Gli spazi sono stati pensati per il personale attuale.

Anna Pironi afferma che nel DUP vede la pianta organica e vede che nel cantiere ci sono tre posti di operaio che ora non sono coperti.

Il Sindaco ricorda che ci sono stati molti limiti alle nuove assunzioni nei precedenti protocolli di finanza locale. Probabilmente con il nuovo protocollo di finanza locale ci sarà la possibilità di coprire il turn over del personale che andrà a cessare. Questo a livello di sistema provinciale.

Michele Malacarne evidenzia le previsioni relative all'intervento di valorizzazione del centro abitato, riferite al lotto B, di cui alle pagine 31 e 34 del DUP, nei prospetti riassuntivi delle opere in programma. Trova che possa esservi un'incongruenza tra le previsioni riportate per il 2017 (653mila euro) e quelle del 2018 (altri 250 mila euro), stante che il lotto B è di circa 650 mila euro.

Si ritiene di inserire in delibera l'incarico alla Giunta di verificare in sede di aggiornamento del DUP le congruenze delle previsioni predette.

Giovanna Scandolari chiede cosa è previsto per elettrificazione del monte con riferimento alle fognature ove poi vi siano lavatrici nelle case di montagna.

L'Assessore Failoni risponde che si valuterà più avanti cosa sarà necessario fare.

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, la seduta viene chiusa alle ore 21,45.

Il presente verbale si compone di n. 32 pagine e degli allegati richiamati.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Roberto Antolini



IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Diego Viviani", written over a horizontal line.